Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/1698

13.7.2026

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1698 DELLA COMMISSIONE

**del 10 luglio 2026**

**che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali in Croazia, a Cipro, in Portogallo, in Romania e in Slovenia in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Durante la primavera e l'estate del 2025 la Croazia è stata colpita a più riprese da condizioni climatiche avverse. Il periodo vegetativo è iniziato con due ondate di freddo, a metà marzo e all'inizio di aprile, con presenza di gelate. Nello stesso periodo si sono verificate anche precipitazioni eccessive e siccità che hanno inciso sulle rese di alcune colture. L'effetto combinato di tali avversità climatiche ha causato danni significativi alla produzione di prugne, nocciole, uva, erba medica e barbabietole da zucchero.

(2) Nei mesi estivi del 2025 Cipro è stata colpita da una grave siccità, causata dall'assenza di precipitazioni e dal caldo estremo. La scarsità di precipitazioni era già evidente a partire da maggio. La prolungata siccità ha avuto conseguenze irreversibili su diversi settori agricoli e colture, determinando una riduzione netta della produzione di agrumi, banane, fichi, melograni, fichi d'India, uva, olio di oliva e olive da tavola, cereali, foraggi e prodotti apicoli. Ha inoltre provocato un aumento significativo dei costi dei mangimi per bovini, ovini e caprini.

(3) Nei mesi di gennaio e febbraio 2026 il Portogallo è stato colpito dalla tempesta Kristin. Precipitazioni molto intense, venti forti e alte ondate hanno provocato inondazioni e gravi incidenti legati alle condizioni meteorologiche che hanno distrutto terreni agricoli e infrastrutture. La tempesta ha causato ingenti perdite di produzione agricola. Le conseguenze diffuse nei luoghi in cui si è verificata la tempesta hanno inciso sulla produzione agricola di seminativi, olio di oliva, olive da tavola e ortofrutticoli, come pure sul settore vitivinicolo e sul settore zootecnico.

(4) Durante i mesi estivi del 2025 la Romania è stata colpita da gravi condizioni climatiche avverse. La Romania ha sofferto una siccità estrema, iniziata a giugno e proseguita fino ad agosto inoltrato, con ripetute ondate di calore. Questo clima molto caldo e secco è coinciso con il periodo di pieno sviluppo delle colture, provocando danni significativi al granturco e al girasole.

(5) Nella primavera del 2025 la Slovenia è stata colpita da due ondate di freddo nei mesi di marzo e aprile, con temperature inferiori allo zero in diverse località. L'effetto combinato di queste due gelate all'inizio del periodo vegetativo ha provocato danni ingenti alla produzione di mele.

(6) Gli ingenti danni all'agricoltura causati da tali condizioni climatiche avverse e calamità naturali e la conseguente perdita di reddito per i produttori colpiti in Croazia, a Cipro, in Portogallo, in Romania e in Slovenia mettono a repentaglio la redditività economica delle aziende agricole in tali Stati membri.

([1]) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

(7) È pertanto opportuno adottare una misura eccezionale per affrontare i problemi specifici derivanti dalle condizioni climatiche avverse e dalle calamità naturali verificatesi in Croazia, a Cipro, in Portogallo, in Romania e in Slovenia.

(8) Gli ingenti danni e le perdite economiche subiti dai produttori agricoli a causa delle condizioni climatiche avverse e delle calamità naturali costituiscono un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non può essere prontamente affrontato mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato o a una precisa minaccia di turbativa del mercato. Per di più non richiede misure destinate a combattere la diffusione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(9) È opportuno fissare gli importi da mettere a disposizione di Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia tenendo conto in particolare del peso rispettivo di ciascuno Stato membro nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), e dell'impatto delle condizioni climatiche avverse e delle calamità naturali verificatesi in Croazia, a Cipro, in Portogallo, in Romania e in Slovenia.

(10) La Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia dovrebbero distribuire il sostegno finanziario di emergenza attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi, equi e non discriminatori che tengano conto dell'entità delle difficoltà e dei danni economici effettivi subiti dagli agricoltori colpiti, come ad esempio una percentuale minima di perdite di produzione nel settore o nelle colture ammissibili. Tali Stati membri dovrebbero garantire che gli agricoltori colpiti siano i beneficiari finali del sostegno finanziario di emergenza ed evitare distorsioni del mercato o della concorrenza.

(11) Poiché gli importi da assegnare a Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia risponderebbero solo in parte alle difficoltà economiche incontrate dagli agricoltori colpiti, tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno supplementare nazionale a tali agricoltori, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(12) Per concedere a Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia la flessibilità necessaria per distribuire il sostegno finanziario di emergenza dell'Unione in funzione delle esigenze degli agricoltori colpiti, si dovrebbe permettere di cumulare tale sostegno finanziario di emergenza con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, evitando sovracompensazioni agli agricoltori interessati.

(13) Per evitare sovracompensazioni, la Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia dovrebbero tenere conto degli aiuti concessi nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi assicurativi privati per far fronte alle perdite economiche subite.

(14) Poiché il sostegno finanziario di emergenza dell'Unione è fissato in euro, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea è necessario fissare una data per la conversione in valuta nazionale dell'importo stanziato per uno Stato membro che non ha adottato l'euro, ovvero la Romania. Dato che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di sostegno finanziario di emergenza, ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ([3]), è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi fissati nel presente regolamento.

([2]) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

(15) Al fine di garantire che questa misura eccezionale risulti efficace, i beneficiari dovrebbero ricevere rapidamente il sostegno finanziario di emergenza. Dovrebbero inoltre essere garantiti un monitoraggio tempestivo del bilancio dell'Unione, come pure un seguito aggiornato e un uso efficiente della riserva agricola, massimizzandone in tal modo la disponibilità e rafforzando la capacità di rispondere prontamente alle crisi emergenti. È pertanto opportuno definire una data di ammissibilità che consenta agli Stati membri di versare tale sostegno ai beneficiari. I pagamenti effettuati dopo tale data dovrebbero essere considerati non ammissibili al finanziamento dell'Unione.

(16) L'Unione dovrebbe pertanto finanziare le spese sostenute da Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia nell'ambito di questa misura eccezionale solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno finanziario di emergenza dell'Unione dovrebbe pertanto essere versato entro il 28 febbraio 2027.

(17) Poiché i pagamenti eseguiti dopo il 28 febbraio 2027 non sono considerati ammissibili, non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.

(18) La Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull'attuazione del presente regolamento, in particolare una descrizione delle misure, i criteri utilizzati per determinare i settori agricoli e le colture ammissibili e le zone geografiche interessate, per consentire alla Commissione di monitorare l'efficacia della misura introdotta dallo stesso.

(19) Per garantire che gli agricoltori ricevano il sostegno finanziario di emergenza il più presto possibile, la Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia dovrebbero attuare quanto prima il presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Un sostegno finanziario di emergenza dell'Unione di importo totale pari a 56 600 000 EUR è messo a disposizione di Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. La spesa dell'Unione sostenuta conformemente al presente regolamento non supera l'importo totale di:

a) 4 400 000 EUR per la Croazia;

b) 4 600 000 EUR per Cipro;

c) 30 000 000 EUR per il Portogallo;

d) 14 800 000 EUR per la Romania;

e) 2 800 000 EUR per la Slovenia.

3. La Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia utilizzano gli importi di cui al paragrafo 2 per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti per le perdite economiche provocate da condizioni climatiche avverse e calamità naturali nel 2025 e nel 2026 e che incidono sulla redditività delle loro aziende agricole.

Sono ammissibili al sostegno finanziario di emergenza dell'Unione le seguenti colture o settori agricoli:

a) in Croazia: prugne, nocciole, uva, erba medica e barbabietola da zucchero;

b) a Cipro: agrumi, banane, fichi, melograni, fichi d'India, uva, olio di oliva e olive da tavola, cereali, foraggi, prodotti apicoli, bovini, ovini e caprini;

c) in Portogallo: seminativi, olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticoli, settore vitivinicolo e settore zootecnico;

d) in Romania: girasole e mais;

e) in Slovenia: mele.

4. Le misure di cui al paragrafo 3 sono adottate sulla base di criteri oggettivi, equi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori colpiti. La natura delle misure è tale per cui i pagamenti risultanti non provocano distorsioni del mercato o della concorrenza.

5. Il sostegno finanziario di emergenza fornito a norma del presente regolamento si limita a compensare gli agricoltori per le perdite di reddito direttamente derivanti dai danni subiti nei settori ammissibili e relativi alla produzione di colture. Nessun'altra perdita economica è ammissibile al sostegno previsto dal presente regolamento.

6. La Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti del sostegno finanziario di emergenza dell'Unione, il vantaggio economico di tale sostegno è integralmente trasferito agli agricoltori.

7. Le spese sostenute da Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia di cui al paragrafo 2 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili al sostegno finanziario di emergenza dell'Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro il 28 febbraio 2027.

8. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento è la data di entrata in vigore dello stesso.

9. Il sostegno finanziario di emergenza dell'Unione di cui al presente regolamento può essere cumulato con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

10. La Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione del paragrafo 3, fino a un massimo del 200 % degli importi stabiliti al paragrafo 2, sulla base degli stessi criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni. Le colture e i settori agricoli ammissibili al sostegno supplementare nazionale sono gli stessi ammissibili al sostegno finanziario di emergenza dell'Unione. La Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia versano il sostegno supplementare nazionale entro il 30 aprile 2027.

11. Al fine di evitare sovracompensazioni, nel concedere il sostegno finanziario a norma del presente regolamento, la Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia tengono conto degli aiuti concessi nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.

*Articolo 2*

1. Senza indugio e comunque entro il 31 ottobre 2026, in relazione alle misure da adottare a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, la Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia comunicano alla Commissione quanto segue:

a) una descrizione delle misure da adottare;

b) i criteri seguiti per determinare i settori agricoli e le colture ammissibili e le zone geografiche interessate;

c) i criteri seguiti per determinare gli agricoltori ammissibili al sostegno finanziario di emergenza e i relativi importi;

d) i metodi e i processi utilizzati per distribuire il sostegno finanziario di emergenza dell'Unione agli agricoltori;

e) l'effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche derivanti dalla mancata produzione;

f) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto delle misure;

g) le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;

h) la previsione dei pagamenti delle spese dell'Unione ripartite per mese fino al 28 febbraio 2027;

i) il livello di sostegno supplementare nazionale concesso a norma dell'articolo 1, paragrafo 9;

j) le azioni da intraprendere per controllare l'ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Entro il 31 luglio 2027 la Croazia, Cipro, il Portogallo, la Romania e la Slovenia notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo se del caso tra sostegno finanziario di emergenza dell'Unione e sostegno supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell'efficacia della misura.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN